



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 19 del 20 dicembre 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Accordo per il credito** (p.2)
- ❖ **Tassonomia XBRL** (p. 2)
- ❖ **Credito di imposta spese di pubblicità** (p. 2)
- ❖ **Controlli incrociati** (p. 3)
- ❖ **Fatturazione elettronica: attivata la registrazione massiva dell'indirizzo telematico** (p. 3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Formazione 4.0 Nuovi Chiarimenti** (p. 3)
- ❖ **Nuove norme per le operazioni Intra UE** (p. 4)
- ❖ **Maxi e iper ammortamento Finanziaria 2019** (p. 4)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2018** (p. 7)
- ❖ **Stampa dei registri contabili** (p. 10)
- ❖ **La disciplina degli omaggi** (p. 12)
- ❖ **Pagamento compensi amministratori** (p. 15)
- ❖ **Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente** (p. 17)
- ❖ **Chiarimenti in tema di voucher digitalizzazione** (p. 19)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 dicembre al 15 gennaio 2018** (p. 21)



NOTIZIE IN SINTESI

2

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Operative dal 1° gennaio 2019 le nuove misure per le imprese

È stato stipulato l'Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” che ha per oggetto la sospensione del rimborso della quota capitale dei finanziamenti e dei leasing e l'allungamento della durata dei finanziamenti. Il nuovo accordo sarà applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 16 novembre 2018. Contestualmente, è prorogata dal 31 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 la validità dell'Accordo per il Credito 2015, applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015. Le banche che hanno già aderito all'iniziativa Imprese in Ripresa, prevista nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dal 1° gennaio 2019. Le banche che non hanno aderito all'iniziativa prevista nell'Accordo per il Credito 2015 possono aderire alla nuova misura trasmettendo all'ABI l'apposito modulo e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.

(Abi-Associazioni delle imprese, comunicato stampa, 15/11/2018)

TASSONOMIA XBRL

Pubblicata la nuova tassonomia PCI_2018-11-04 che si applicherà ai bilanci dell'esercizio 2018

E' stata pubblicata la nuova tassonomia dedicata alla codifica dei bilanci d'esercizio e consolidati. Le novità introdotte dalla PCI_2018-11-04 riguardano il tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata e la sezione “Bilancio micro, altre informazioni” della forma prevista dall'art. 2435-ter del Codice civile. Il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali. La tassonomia, ricevuto il parere favorevole da parte di OIC, dovrà essere pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia per Italia Digitale e la notizia sarà successivamente comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Sostituirà la tassonomia PCI_2017-07-06 attualmente in vigore.

(Associazione XBRL Italia, Tassonomia PCI_2018-11-04, 04/11/2018)

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITÀ

Pubblicazione dei beneficiari per le spese incrementalmente sostenute nel 2017 solo dopo il 31 gennaio 2019

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha chiarito che i soggetti beneficiari del credito di imposta per le spese di pubblicità incrementalmente sostenute nel 2017 saranno pubblicati dopo il 31 gennaio 2019, in concomitanza con la pubblicazione dei dati relativi al credito di imposta per le spese di pubblicità incrementalmente sostenute nel 2018. Si ricorda che per queste ultime spese, già oggetto di prenotazione, è stato pubblicato l'elenco dei soggetti richiedenti, disponibile al link <http://informazioneeditoria.gov.it/media/2769/soggetti-richiedenti-2018-bonus-pubblicita.pdf> che dovranno confermare gli importi prenotati entro il 31 gennaio 2019. L'ammontare del credito di imposta effettivamente fruibile sarà disposto con provvedimento nel mese di febbraio 2019 e solo dopo quella data sarà spendibile in compensazione nel modello F24.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, news, 26/11/2018)



CONTROLLI INCROCIATI

Mancata presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Sono in corso di spedizione ai contribuenti titolari di partita Iva comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate relative al confronto tra i dati comunicati all'Agenzia delle entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione, spedita via pec, è relativa ai trimestri dal 1° gennaio 2017 in poi per i quali risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. I contribuenti, in risposta alla pec ricevuta, possono segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia delle entrate ovvero regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 314644, 23/11/2018)

3

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ATTIVATA LA REGISTRAZIONE MASSIVA DELL'INDIRIZZO TELEMATICO

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet, nell'area "Fatture e corrispettivi", l'applicazione mediante la quale gli intermediari specificamente delegati possono procedere con la registrazione massiva dell'indirizzo telematico presso il quale i contribuenti intendono ricevere le fatture elettroniche ad essi destinate.

(Comunicato stampa Agenzia Entrate, 06.12.2018)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

FORMAZIONE 4.0 – NUOVI CHIARIMENTI

Il 03.12.2018 è stata pubblicata la circolare Mise n. 412088 in merito al credito d'imposta formazione 4.0. La stessa tratta esclusivamente i profili applicativi dell'agevolazione, rimandando ad una successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti in merito ai profili generali e fiscali della disciplina agevolativa. La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 è normata dall'articolo 1, commi da 46 a 56 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), integrata dalle disposizioni applicative del D.M. 04.05.2018 e nella relazione illustrativa. La Circolare Mise richiama le caratteristiche rilevanti dell'incentivo fiscale, sottolineando che il suddetto credito d'imposta risulta introdotto in via sperimentale per un solo anno,

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



configurabile come un regime di aiuti alla formazione e rientrante tra le agevolazioni del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, con l’obiettivo di accrescere le competenze del personale dipendente coinvolto nei processi di creazione del valore. I chiarimenti resi dal Mise nella circolare, in merito ai profili applicativi del credito formazione 4.0, possono essere così di seguito schematizzati:

- Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali: confermata l’ammissibilità della formazione 4.0 prevista in contratti collettivi sottoscritti nel 2018 o integrati con le attività formative, depositati anche ad attività terminata ma entro il 31.12.2018;
- Ammissibilità dell’attività formativa in modalità e-learning: ammissibile la formazione e-learning purchè, per le sole attività realizzate dal 3 dicembre 2018, sia rispettata l’architettura dei corsi dettagliata nella circolare;
- Formazione unitaria nei gruppi societari: sono ammesse modalità semplificative degli obblighi formali e documentali nel caso di formazione infra gruppo in riferimento ad un progetto unitario;
- Cumulabilità con altri incentivi: il credito formazione 4.0 è cumulabile senza limitazioni, con altri aiuti di Stato che riguardano costi ammissibili diversi; con limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardano anche i medesimi costi ammissibili.

4

NUOVE NORME PER LE OPERAZIONI INTRA UE

Il 4 dicembre 2018, il Consiglio europeo ha adottato le “short term fixes” proposte dalla Commissione europea, che faranno da ponte al passaggio al regime Iva definitivo degli scambi intra-UE, in vigore dal primo luglio 2022.

Tali misure saranno applicabili dal primo gennaio 2020 con l’obiettivo di migliorare le attuali norme in materia di Iva per le operazioni transfrontaliere. Le modifiche contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE riguardano la semplificazione delle norme in merito al “call-off stock”; il riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione Iva delle cessioni intra-ue di beni; la semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle vendite a catena e la semplificazione e armonizzazione delle norme in materia di prova del trasporto nelle cessioni intra-ue di beni.

MAXI E IPER-AMMORTAMENTO – FINANZIARIA 2019

Il Ddl della Finanziaria 2019 ha disposto la proroga dell’iper-ammortamento in merito agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati entro il 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione spettante risulta differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. La stessa non opera per



gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018. E' stata inoltre disposta la proroga del maxi -ammortamento per i soggetti che effettuano nel medesimo periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%. Per usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve avere la dichiarazione del Legale rappresentante (o per i beni di costo superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista incaricato) attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle tabelle A/B e che il bene risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle suddette agevolazioni di iper-ammortamento e maxi-ammortamento beni immateriali:

AGEVOLAZIONE	DISPOSIZIONE NORMATIVA	PERIODO INVESTIMENTI	MAGGIORAZIONE COSTO ACQUISIZIONE
IPER AMMORTAMENTO MAXI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	FINANZIARIA 2017	01-01-2017 - 31-12-2017 ovvero 01-01-2017 - 30-09-2018 se entro il 31-12-2017 è accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	150% iperammortamento 40% maxiammortamento
	FINANZIARIA 2018	01-01-2018 - 31-12-2018 ovvero 01-01-2018 - 31-12-2019 se entro il 31-12-2018 è accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	150% iperammortamento 40% maxiammortamento
	FINANZIARIA 2019	entro il 31-12-2019 ovvero entro il 31-12-2020 se entro il 31-12-2019 è accettato il relativo	iperammortamento: 150% fino a 2,5 mln di euro - 100% da 2,5 mln di euro a 10 mln di euro - 50% da 10 mln di euro a 20 mln di euro - 0% oltre 20 mln di euro

Aderente a:



		ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	40% maxi ammortamento
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

6

Nell'ambito del citato Ddl non è invece prevista la proroga del maxi-ammortamento per i beni materiali, pertanto tale agevolazione risulta applicabile agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della suddetta agevolazione maxi-ammortamento beni materiali:

AGEVOLAZIONE	DISPOSIZIONE NORMATIVA	PERIODO INVESTIMENTI	MAGGIORAZIONE COSTO ACQUISIZIONE
MAXI AMMORTAME NTO BENI MATERIALI	<u>FINANZIARIA 2016</u>	15-10-2015 - 31-12- 2016	40%
	<u>FINANZIARIA 2017</u>	entro 31-12-2017 ovvero entro 30-06- 2018 se entro il 31- 12-2017 è accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	40%
	<u>FINANZIARIA 2018</u>	01-01-2018 - 31-12- 2018 ovvero 01-01- 2018 - 30-06-2019 se entro il 31-12-2018 è accettato il relativo	30%

Aderente a:



		ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------

7

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2018

Entro il prossimo **27 dicembre 2018** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2018. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto			
I metodi per determinare l'acconto Iva	➔	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
		analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
		previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno



Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<p>Metodo storico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili; • al saldo dell'anno 2017 per i contribuenti trimestrali; • al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2017), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2017. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2018, rispetto a quella adottata nel 2017, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuente mensile nel 2017 che è passato trimestrale nel 2018: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2017, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017; • contribuente trimestrale nel 2017 che è passato mensile nel 2018: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2017; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2018 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale
<p>Metodo analitico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2018, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2018. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta</p>
<p>Metodo previsionale</p>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto</p>



L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018;
- soggetti cessati prima del 30 novembre 2018 (mensili) o del 30 settembre 2018 (trimestrali);
- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2018 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2018;
- soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;
- soggetti che nel corso del 2018 sono usciti dal regime dei minimi;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

Aderente a:



STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2017 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 31 gennaio 2019).

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Affinché i registri contabili dell'esercizio 2017 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 gennaio 2019 (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori). Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2017, entro il 31 ottobre 2018. Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 01/01/2017 –31/12/2017
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2017/1, 2017/2, 2017/3 etc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2017/1, 2017/2, 2017/3 etc.
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2017/1, 2017/2, 2017/3 etc.

Aderente a:



Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l'esercizio 2017, entro il 31 gennaio 2019).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.



LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.

Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le due variabili sopra evidenziate.

Destinatario dell'omaggio	➔	dipendente
	➔	terzo
Tipologia del bene	➔	Beni prodotti o commercializzati dall'impresa
	➔	Beni acquistati per la donazione

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.



L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le nuove soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016	
Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%
Oltre 50 milioni di euro	0,4%

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indeducibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza;

Aderente a:



pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Omaggi a clienti/fornitori	Omaggi a dipendenti
↓	↓
Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva	Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce " <i>spese per prestazioni di lavoro dipendente</i> " e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile



PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2018 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2019 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2018

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare; a tal fine si può far riferimento al fac simile di delibera allegato alla presente informativa. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2018 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2019.

Amministratore senza compenso	È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con	L'assemblea che assegna il compenso deve precedere alla materiale erogazione del compenso all'amministratore.



<p>diversa periodicità) nel corso dell'anno</p>	<p>Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2019 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2019; mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima tranche mensile; mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc.</p> <p>Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell'organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2018, nell'aprile 2019, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2018); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso</p>
<p>Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria</p>	<p>Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.</p> <p>Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2019), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso</p>
<p>Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione</p>	<p>L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.</p> <p>Ad esempio: mese di ottobre 2019: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2019; mese di ottobre 2019 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2019)</p>
<p>Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro</p>	<p>Per evitare l'incombente della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2016, abbia assunto la seguente delibera: "... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2016 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare".</p> <p>In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.</p> <p>Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: "... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione".</p>



Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale l’Amministrazione finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società

Il compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.).

Il trattamento fiscale è così riassumibile:

Benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente



Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2019. L’addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare. Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all’anno



Deducibilità dei costi per l'impresa nel limite del 70%



La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura

I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (ossia il 70% in luogo del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la piena detrazione dell'Iva.

Esempio

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2018 verificato sul sito Aci:

GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI	150CV	0,5346	2.405,59 euro
------------------------	-------	--------	---------------

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di 1.971,80 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo complessivo della fattura di 2.405,59 euro, corrispondente al fringe benefit di utilizzo della vettura):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- la deduzione di tutti i costi (acquisizione/leasing/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;
- l'Iva assolta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile.

In tale procedura sono 3 gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

In caso di riaddebito con fattura



sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta



Esistenza di idonea prova documentale



nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)

19

Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori

➔ Imposta sul valore aggiunto

La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell'Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell'amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

➔ Imposte dirette

Il trattamento del benefit in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all'amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.

CHIARIMENTI IN TEMA DI VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Al fine di agevolare l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico il Legislatore ha previsto la concessione di un voucher, ovvero di un contributo a fondo perduto, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a 10.000 euro e comunque al massimo pari al 50%, del totale delle spese sostenute per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici atti a:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Nel novero dei soggetti beneficiari restano escluse le imprese che operano nei seguenti settori:

- pesca;

Aderente a:



- acquacoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli.

Lo scorso 12 novembre 2018 il Mise è nuovamente intervenuto chiarendo alcuni aspetti legati alla agevolazione.

20

In particolare il Ministero ha chiarito che:

dizione "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014" prevista nella lettera a) del comma 2, articolo 6, D.Lgs. 145/2013	nel caso in cui l'impresa non abbia indicato in fattura la dizione "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014" prevista nella lettera a) del comma 2 del citato articolo 6, ma essa sia presente nel relativo bonifico, la stessa potrà comunque beneficiare dell'agevolazione.
mancata certificazione della spesa sull'estratto conto bancario	se la spesa sostenuta dalla azienda per la digitalizzazione non risultasse dall'estratto conto bancario, ai fini della prova del sostenimento del costo potrà prodursi altra documentazione - esclusivamente rilasciata dalla banca - attestante l'avvenuta esecuzione delle operazioni. Si tratta della: <ul style="list-style-type: none"> - attestazione di avvenuto pagamento; - lista dei movimenti timbrata e firmata dalla banca; - ordine di bonifico accompagnato dalle distinte bancarie di pagamento. Quello che emerge dalle parole del Mise è che per poter agevolare la spesa è necessario sostenerla attraverso mezzi tracciabili che garantiscano la correlazione tra la spesa stessa ed il relativo costo.
accezione di "variazione significativa" dell'investimento originariamente comunicato	il Mise chiarisce che in relazione all'accezione di "variazione significativa" dell'investimento originariamente comunicato, tale indicazione deve intendersi come consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell'istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento indicati dall'impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE AL 15 GENNAIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

**17
dicembre**

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Aderente a:



	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 novembre.</p> <p>Imu e Tasi</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2018 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.</p>
<p>20 dicembre</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Versamento ritenute operate dai condomini</p> <p>Scade oggi il termine di versamento per i condomini delle ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2018 - novembre 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2018.</p>
<p>27 dicembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p>



	<p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p> <p>Acconto Iva 2018</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto Iva per il 2018 (codice 6013 per i soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile e 6005 per i trimestrali).</p> <p>Omesso versamento Iva – reato penale</p> <p>Scade oggi il termine per versare l'importo dell'Iva relativa al 2017 al fine di non incorrere nella sanzione penale.</p>
<p>31 dicembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre 2018.</p> <p>Ravvedimento</p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).</p> <p>Riduzione ritenute agenti</p> <p>Scade oggi per gli agenti il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti stessi nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle provvigioni.</p>
<p>15 gennaio</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>



Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

24

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it